



enelitalia@pec.enel.it

ITA/RA

Spett.le
Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente - Direzione Infrastrutture Energia e
Unbundling
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

Oggetto: Osservazioni al Documento per la consultazione 288/2019/R/GAS: "Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS)".

Si trasmette la risposta Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

FRANCESCA VALENTE

La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

RISPOSTA DI ENEL AL

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

2 LUGLIO 2019

Criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il quinto periodo di regolazione (5PRS)

OSSERVAZIONI GENERALI

- In relazione ai criteri tariffari, Enel ritiene che le linee di intervento espresse nel documento di consultazione siano condivisibili, in particolare con riferimento all'intenzione di voler rafforzare il legame tra i servizi ed i prodotti offerti dalle imprese di stoccaggio e la loro remunerazione. Si ritiene inoltre condivisibile il voler proseguire nel percorso di armonizzazione tra la regolazione relativa all'accesso al servizio di stoccaggio (codificata nel RAST) e la regolazione tariffaria (codificata nel RTSG). Si condivide pienamente l'approccio volto a superare l'asimmetria informativa esistente anche tra il soggetto regolato e l'utente.
- Nel 4PRS l'Autorità ha ritenuto opportuno introdurre un sistema di incentivi per stimolare l'offerta di flessibilità prestazionale aggiuntiva, a fronte di una riduzione sia delle prestazioni di flessibilità associate all'utilizzo dello stoccaggio che della capacità di erogazione massima tecnica. Come già in parte affermato in risposta al documento per la consultazione 155/2018/R/gas, con riferimento al meccanismo incentivante Enel ritiene necessario: (i) che i servizi base vengano definiti in maniera trasparente e con tempistiche coerenti rispetto ai processi di conferimento, (ii) che le prestazioni associate ai prodotti base, in termini di proporzione tra spazio e punta, risultino stabili nel tempo e prevedibili nell'ambito di ogni specifica campagna di invaso/svaso, a meno di interventi normativi e/o strutturali, (iii) che i servizi base siano accompagnati da un'adeguata flessibilità, (iv) che in nessun modo l'offerta di servizi aggiuntivi incentivati vada a detrimento delle prestazioni associate ai servizi base.
- Pertanto si ritiene senz'altro condivisibile la volontà di introdurre degli obblighi informativi a carico degli operatori dei sistemi di stoccaggio per il monitoraggio delle prestazioni attese, che permettano anche agli utenti la verifica delle prestazioni rispetto a quanto offerto effettivamente durante la fase di allocazione della capacità, secondo specifiche che assicurino la possibilità di verificarne la consistenza rispetto a quelle effettivamente offerte ed utilizzabili. Sarebbe inoltre opportuno, affianco al sistema di incentivi, introdurre anche un sistema di penali che intervenga nel momento in cui le prestazioni dichiarate e quelle offerte non coincidano. Inoltre con riferimento ai profili di iniezione si auspica che venga rimosso il fattore Ru che subordina le prestazioni disponibili dell'utente al

comportamento complessivo di tutti gli shippers.

RISPOSTE AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S1. Osservazioni in merito ai criteri generali per il 5PRS

Con riferimento ai criteri generali Enel condivide l'intenzione, espressa dall'Autorità nel documento, di rafforzare il legame tra il livello di remunerazione garantito alle imprese di stoccaggio e il livello di servizio offerto agli utenti; in particolare si condivide, come già affermato nell'ambito delle osservazioni generali, la volontà di introdurre specifici obblighi in capo alle imprese di stoccaggio con riferimento alle previsioni sulle prestazioni dei siti di stoccaggio e ai relativi costi di esercizio, al fine di monitorare nel tempo il livello di prestazioni di stoccaggio offerte dalle imprese.

S8. Osservazioni in merito al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission Trading

Con riferimento al riconoscimento dei costi relativi al sistema di Emission trading (ETS), Enel ritiene opportuno che venga chiarito, in maniera più esplicita, in che modo l'Autorità intenda procedere per la remunerazione di tale costo: nella consultazione infatti viene riportato l'orientamento di trattare gli oneri relativi all'ETS (di natura monetaria) in analogia agli oneri relativi ai consumi tecnici (di natura "fisica"). Enel propone che, analogamente a quanto previsto per il Trasporto nel RTTG 2020-2023 dove i costi relativi al ETS e i costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato sono remunerati attraverso la componente variabile CVu, si potrebbero remunerare detti costi e i consumi tecnici con una componente tariffaria variabile, ad esempio con la componente tariffaria CRVos, tale soluzione garantirebbe comunque l'attribuzione del costo (e degli oneri tecnici) direttamente dalle imprese di stoccaggio agli utenti.

S14. Osservazioni in merito al meccanismo facoltativo di riduzione della quota di ricavo riconosciuta soggetta a fattore di copertura a fronte di un rafforzamento dei meccanismi di incentivazione di cui al RAST

Come già riportato nelle osservazioni generali, Enel ribadisce che l'offerta di prodotti e di servizi di flessibilità oggetto di meccanismi di incentivazione non debba in alcun modo andare a detrimento dell'offerta dei servizi di base e della relativa flessibilità. E' invece possibile che, qualora le imprese di stoccaggio decidano di aderire al meccanismo facoltativo descritto in consultazione, si verifichi contestualmente una riduzione dei prodotti di base e ciò porterebbe gli utenti del servizio ad avere una minore stabilità nei servizi di stoccaggio per la copertura degli incrementi stagionali della domanda (determinata soprattutto dai clienti domestici); la situazione appena descritta andrebbe senz'altro a discapito della sicurezza del sistema.

S15. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della sicurezza del servizio e all'eventuale necessità di introdurre obblighi di sicurezza in relazione ai pozzi di stoccaggio.

S16. Osservazioni in merito alla regolazione delle emergenze di servizio.

S17. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Si condivide quanto espresso dall'Autorità in merito.

S18. Osservazioni in merito ai criteri di regolazione della continuità del servizio e ai relativi obblighi di registrazione e comunicazione dei dati.

Con riferimento agli standard specifici di qualità commerciale, Enel ritiene condivisibile l'introduzione di uno standard pari a 6 ore, anziché 8 ore, in relazione al tempo di ripristino di un applicativo informatico a seguito di un malfunzionamento, in analogia alle indisponibilità brevi previste nella regolazione della qualità del servizio di trasporto. Con riferimento alle richieste scritte di informazione, si ritiene opportuno che venga introdotto un unico standard pari a 5 giorni lavorativi. In via subordinata, sempre con riferimento alle richieste scritte di informazioni, si ritiene necessario chiarire quanto espresso al punto 28.3 lettere c) e d), cioè se si intende differenziare lo standard applicato in base alla tipologia di richiesta scritta; in questo caso sarebbe opportuno avere una definizione puntuale dei casi, consultata e condivisa con gli utenti.

S19. Osservazioni in merito all'obbligo di comunicazione e pubblicazione del piano mensile degli interventi di manutenzione programmata.

Si condivide quanto espresso dall'Autorità in merito.